

# DECRETO BERSANI E LIBERE PROFESSIONI

## ABOLIRE I MINIMI TARIFFARI

## O ABOLIRE GLI STUDI DI SETTORE

Il decreto legge n. 223 del 04 luglio 2006 (in G.U. n. 153 del 04/07/2006) ha determinato la giusta reazione dei professionisti perché, senza alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, ha **sconvolto** le regole del lavoro autonomo non solo dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista **fiscale**, con una manovra **ingiustificata ed incoerente**, oltre che **incostituzionale**.

In particolare, **dal 04 luglio 2006**, sono state **abrogate** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali:

- a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; in ogni caso, sono fatte salve le tariffe massime;
- b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni;
- c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica

prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Al tempo stesso, **dal punto di vista fiscale**, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- 1) gli esercenti arti o professioni sono **obbligati** a tenere uno o più **conti correnti** bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- 2) i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi **esclusivamente** mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, **salvo** per importi unitari inferiori a 100 euro;
- 3) concorrono a formare il reddito del professionista le **plusvalenze e le minusvalenze** dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se:
  - sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  - sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  - i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione;

- 4) è, altresì, imponibile, e soggetto a tassazione separata, il corrispettivo ricevuto per **la cessione della clientela** o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale;
- 5) impossibilità di scomputo delle perdite dal reddito complessivo;
- 6) **viene meno** la regola dei due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, i cui scostamenti consentivano l'accertamento basato **sugli studi di settore**, a prescindere dal regime contabile.

Infine, non bisogna dimenticare l'assurda interpretazione ministeriale (DRE Piemonte, in occasione dell'evento MAP - 6 aprile 2006), secondo la quale il professionista, nella compilazione della parcella, **deve** addebitare, **oltre** all'importo relativo all'onorario, **anche** le spese sostenute dal committente, assoggettando gli importi (**onorari e spese**) all'IVA ed alla ritenuta d'acconto IRPEF; in ogni caso, le spese per alberghi e ristoranti sono interamente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi esposte in parcella in modo specifico.

Da ultimo, la manovra-bis contiene diverse misure volte a potenziare **l'azione di controllo e rettifica** del fisco sia attraverso **l'ampliamento** delle attribuzioni e dei poteri degli uffici sia attraverso un **rafforzamento** del flusso informativo con le banche e gli altri operatori del settore finanziario, in grado di ridurre sensibilmente i tempi ed i costi necessari per i controlli nei confronti dei professionisti. Queste le novità più rilevanti:

- **dal 1° settembre 2006** l'attribuzione del numero di **partita IVA** non sarà più automatico ma subordinato all'esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio;
- sono **raddoppiati** i termini di decadenza dell'accertamento per le violazioni con obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;
- gli uffici fiscali sono autorizzati ad inviare ai contribuenti anche **questionari** su dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti;
- tutti i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (magistrati, polizia giudiziaria ecc.) sono tenuti a comunicare sempre **alla Guardia di Finanza** qualsiasi ipotesi di violazione tributaria scoprono a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Va ribadito che le nuove disposizioni sono operative dal **04 luglio 2006**.

Occorre, però, rilevare che non è facile comprendere cosa accade se il professionista **non** si adegua alle nuove, restrittive regole.

La normativa **non** prevede esplicite sanzioni né viene previsto che se, ad esempio, i pagamenti sono effettuati per cassa non viene consentita la deduzione dei costi sostenuti.

In ogni caso, si può affermare che il mancato assolvimento dei nuovi obblighi comporta l'irrogazione della **sanzione** prevista dall'art. 9 D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, cioè la **sanzione amministrativa** da euro **1.032** ad euro **7.746** per l'irregolare tenuta della contabilità.

A questo punto, dalla lettura delle succitate norme, è facile rilevare l'intento governativo di liberalizzare l'esercizio delle professioni ed al contempo rafforzare i poteri del fisco in tema di accertamenti e controlli ma ciò, secondo me, è un comportamento alquanto **incoerente** perchè delle due l'una:

- o rimangono le attuali norme sia per le tariffe che per gli studi di settore;
- oppure, se si incide sulle tariffe (peraltro, senza la necessità di adeguarsi alla normativa europea, come risulta dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 26 marzo 2006) allora, necessariamente, **l'applicazione degli studi di settore deve essere completamente eliminata per i professionisti.**

Infatti, sino ad oggi, gli studi di settore per i professionisti, **monitorati** per gli anni 2004 e 2005 ma che saranno resi **definitivi** entro il **31 marzo 2007** (art. 7, comma 2, decreto del 05/04/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono tarati anche sulle **tariffe medie** (cioè tra il **minimo ed il massimo** degli onorari), come può leggersi, per esempio, dalla **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 21/06/2005, alla voce studio di settore TK04U – Attività degli studi legali.**

E' logico, quindi, che se l'attuale Governo intende:

- **abolire** i minimi tariffari;
- **consentire** il patto di quota-lite;
- **controllare** tutte le movimentazioni finanziarie e bancarie del professionista, di conseguenza, deve **abrogare** totalmente il rozzo, presuntivo e generico **studio di settore** sia perché

mancano i punti di riferimento minimi delle tariffe professionali, per cui è **impossibile qualsiasi media**, sia perché, oggi, con le nuove norme, ha tutti gli strumenti (anche telematici) per **controllare analiticamente** il reddito del professionista.

Con la manovra-bis, invece, il Governo cerca di ottenere un **doppio risultato**, quello cioè di liberalizzare, senza alcun limite, l'esercizio della professione, determinando, peraltro, uno svilimento ed una dequalificazione della stessa, a danno dello stesso cliente che demagogicamente si vorrebbe tutelare, ed al tempo stesso lasciando inalterati, **anzi peggiorando**, i criteri di controllo e di accertamento, quali gli studi di settore, con effetti retroattivi.

In conclusione, se si vuole una **liberalizzazione**, questa deve valere **anche per il professionista nei confronti del fisco**, nel senso che non ci deve essere alcuno studio di settore che stabilisca presuntivamente redditi che non hanno alcuna sicura regola di preventiva determinazione dei minimi tariffari.

TERTIUM NON DATUR.

**Lecce, 14 luglio 2006**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
*Avvocato Tributarista in Lecce*  
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale  
delle Camere degli Avvocati Tributaristi  
[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)